

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRANCO
CODICE FISCALE 92176280920
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 22 del mese di MARZO anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017

Alle ore 15.00 il Presidente dell'associazione Troncia Silvia dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Troncia Antonio.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 7 soci su un totale di 7 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale continuando anche a conservare la qualifica sportivo dilettantistica della associazione medesima. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 16.30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Silvia Troncia

Troncia Antonio



STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, scopo e durata

ART. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: << Amici del Branco Ody>> e assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

ART. 2. – Sede legale

L'Associazione ha sede legale a Settimo San Pietro (CA) in via Veneto n. 7

L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

ART. 3 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica, apartica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione, ispirandosi ai principi dell'animalismo, si prefigge come scopo principale quello di operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica promuovendo una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. L'associazione si adopererà per:

- a) intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono (soccorrere, assistere e ricollocare gli animali randagi, abbandonati, maltrattati o malati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- b) intervenire contro l'esportazione di animali esotici e d'affezione;
- c) promuovere studi, incontri, progetti e convegni sugli animali;
- d) assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
- e) collaborare all'occorrenza con istituzioni ed enti pubblici e privati, Asl e canili per la gestione informatizzata di programmi integrati per facilitare l'adozione di animali residenti in canili, gattili, rifugi;
- f) collaborare all'occorrenza con istituzioni ed enti pubblici e privati, Asl e canili per la gestione informatizzata di programmi integrati per le sterilizzazioni e la programmazione per quanto riguarda la formazione di figure professionali come gli educatori cinofili;
- g) gestire cani e gatti con disabilità (paraplegici, ciechi, vecchi, con problematiche neurologiche), fornendo assistenza 24 ore su 24 e promuovendone la loro particolare adozione.

3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

4. L'Associazione si impegna altresì ad utilizzare parte dei propri fondi per la costruzione e successiva gestione di un rifugio per animali abbandonati.

5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) tutela degli animali
- b) prevenzione del randagismo
- c) ricollocazione e assistenza agli animali malati e abbandonati
- d) sensibilizzare l'opinione pubblica promuovendo una cultura del rispetto che riconosca gli animali come titolari di diritti
- e) operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti

A tale fine, svolge prevalentemente in favore di terzi, in via principale, le attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.

2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.

3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

ART. 4 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II – Soci

ART. 5 - Soci diritti e doveri

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il numero dei soci è illimitato.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;

b) soci onorari: sono coloro che, per particolari benemeritenze, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo;

c) soci sostenitori: sono coloro che, all'occorrenza, si adoperano ad aiutare economicamente l'Associazione;

d) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, dichiarando di condividere gli scopi sociali; le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Tutti i soci hanno diritto di ricevere le pubblicazioni, le informative e altre comunicazioni dell'Associazione, nonché partecipare all'Assemblea dei Soci.

L'elenco dei soci è depositato presso la sede dell'Associazione ed è visionabile in ogni momento da ogni socio.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta compilando le apposite schede di adesione. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro.

Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente nei casi previsti dal presente statuto.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) – piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) – la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) – mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;

Ogni associato, purchè iscritto nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti; per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi della associazione.

Ogni associato ha il diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, al Consiglio direttivo.

La qualifica di socio, e la relativa quota associativa, non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) – decesso;
- b) – recesso;
- c) – esclusione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, fissandogli un termine per presentare le proprie ragioni. Contro la delibera è ammesso ricorso nell'Assemblea dei soci.

L'esclusione dei soci può avvenire per:

- a) – morosità;
- b) – non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
- c) – quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) – per comportamento scorretto.

Il socio receduto, decaduto o escluso, che di sua iniziativa abbia ceduto a qualsiasi titolo beni all'Associazione, sia valutari che materiali, non ne può in nessun modo richiederne la restituzione se si tratta di denaro, né il pagamento se si tratta di beni materiali. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Titolo III – Organi

ART. 6 – Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea Generale Dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente.
- e) Il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 7 – Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta elettronica o sms, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Il presidente ha l'obbligo di convocare la seduta straordinaria qualora ne riceva richiesta scritta o da parte della maggioranza del Consiglio direttivo o da parte di almeno il 10% dei soci.

3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto gli associati maggiorenni ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato. Il minorenni ha diritto di voto nell'Assemblea mediante l'intervento di chi ne esercita la potestà genitoriale.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 3/4 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea.

9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:

1) L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

10. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

ART. 8 – Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
 2. Viene eletto Dal Consiglio Direttivo tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
 3. Sono compiti del presidente:
 - a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
 - b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
 - c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
 - d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
 4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.
- Il Presidente rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario e rimarrà in carica per tre anni e potrà essere rieletto. Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. In assenza di entrambi, l'Assemblea sarà presieduta dal consigliere scelto dall'Assemblea. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno. È convocato mediante sms o email contenente l'ordine del giorno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni di promozione sociale nell'ambito della medesima disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di un organismo riconosciuto.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

6. Sono compiti del consiglio direttivo:

a) ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;

b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea (consuntivo e preventivo);

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, articolo 2, comma 6, del presente statuto;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

g) Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;

h) decidere il trasferimento della sede e dell'istituzione di sedi staccate e secondarie;

i) elaborare la programmazione, i progetti e l'attività dell'Associazione, nonché le linee di sviluppo in coerenza con lo statuto.

7. Il consiglio direttivo rimane in carica per quattro anni e può essere rieletto.

8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, articolo 3, comma 5, del presente statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

ART. 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata. Esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

ART. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato dell'amministrazione del patrimonio. Redige il bilancio, i libri e i documenti contabili.

ART. 12 – Il Segretario

Il Segretario compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali, degli atti, della corrispondenza. Svolge tutte le mansioni che il Presidente e il Consiglio gli affidano.

ART. 12 – L'Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 13 – L'Organo di Revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV – Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale

ART. 14 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

ART. 15 – Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea entro il mese di aprile a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

Titolo V – Patrimonio sociale

ART. 16 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) contributi pubblici e privati;
 - b) lasciti e donazioni;
 - c) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, quali l'organizzazione di banchetti in zone della città molto frequentate (dove si sponsorizzano le attività dell'Associazione tramite dépliant e volantini per la promozione dell'adozione e si vendono gadget di vario valore),
 - d) risorse ricavate da attività di raccolta fondi o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,
 - e) risorse provenienti dal mantenimento a pensione di animali affidati in modo saltuario o definitivo all'Associazione stessa.
- Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo VI – Clausola compromissoria

ART. 17 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Titolo VII – Scioglimento

ART. 18 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, verranno nominati dall'Assemblea uno o più liquidatori che provvederanno, dopo aver pagato gli eventuali residui debiti sociali, a devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti in identico o analogo settore indicato dall'Assemblea.
4. In caso di scioglimento, le delibere dovranno essere prese con voto di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Titolo VIII – Norma di rinvio

ART. 19 – Rinvio

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato (ODV)" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro generale del Volontariato della regione. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Amici del Branco – Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "Amici del Branco – OdV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei predetti Registri".

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal CTS e, in via residuale, quanto previsto dal codice civile. Con il regolamento generale viene disciplinata l'attuazione del presente Statuto.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

In Settimo San Pietro il 22/04/2023...

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Filippo Morice

Luca Corti

DATA 28/03/2023 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCA UT CAGLIARI 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 418
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 22/03/2023 REGISTRATO IL 28/03/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO E000081

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92176280920 ASSOCIAZIONE "AMICI DEL BRANCO"
ID. TELEMATICO: TWE23L000418000DD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92176280920

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1